
	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 1 di 10

ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

NORMATIVA


PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 2 di 10

INDICE

Articolo 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 2. STRUTTURA DELL'ALBO	3
Articolo 3. PUBBLICITÀ	3
Articolo 4. REQUISITI DI ISCRIZIONE	4
Articolo 5. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI	5
Articolo 6. VERIFICA DICHIARAZIONI	6
Articolo 7. CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO	6
Articolo 8. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	7
Articolo 9. VALIDITÀ	8
Articolo 10. RESPONSABILITÀ	8
Articolo 11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	9
Articolo 12. TRATTAMENTO DEI DATI	9

Eliminato: [Articolo 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE](#) 3¶
[Articolo 2. STRUTTURA DELL'ALBO](#) 3¶
[Articolo 3. PUBBLICITÀ](#) 3¶
[Articolo 4. REQUISITI DI ISCRIZIONE](#) 4¶
[Articolo 5. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI](#) 5¶
[Articolo 6. VERIFICA DICHIARAZIONI](#) 6¶
[Articolo 7. CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO](#) 7¶
[Articolo 8. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO](#) 7¶
[Articolo 9. VALIDITÀ](#) 8¶
[Articolo 10. RESPONSABILITÀ](#) 9¶
[Articolo 11. TRATTAMENTO DEI DATI](#) 9¶

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 3 di 10

Articolo 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.01 La presente Normativa disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori (di seguito Albo) dell'Agenzia della Mobilità Metropolitana di Torino (di seguito Agenzia), inteso come archivio informatico nel quale saranno raccolti i dati relativi agli operatori economici interessati alla fornitura di beni e servizi.
- 1.02 L'Agenzia ricorrerà all'Albo, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi (di seguito Regolamento), per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di scelta del contraente del cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito Codice).
- 1.03 L'Agenzia potrà utilizzare l'Albo anche al fine di individuare il soggetto cui affidare direttamente servizi e forniture, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice e del Regolamento.
- 1.04 Resta ferma, comunque, la facoltà dell'Agenzia di acquisire beni e servizi mediante i sistemi convenzionali e al ricorso del mercato elettronico della P.A. gestiti da Consip e dalla Centrale di committenza regionale.

Eliminato: Sistema Piemonte

Articolo 2. STRUTTURA DELL'ALBO

- 2.01 L'Albo è strutturato in due categorie:
- A. fornitori di beni;
 - B. prestatori di servizi.
- 2.02 Ciascuna categoria è suddivisa in classi, individuate nell'elenco compreso nel modulo di iscrizione allegato alla presente Normativa (Allegato 1).
- 2.03 L'iscrizione può essere fatta per una o per entrambe le categorie dell'Albo e per una o più classi. Le classi per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione sono quelle corrispondenti alle attività risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza o del registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o riferibile all'iscrizione presso il competente ordine professionale.
- 2.04 Ciascun operatore economico potrà richiedere di modificare le classi per le quali è iscritto, mediante aggiornamento della propria iscrizione con le modalità di cui al punto 5.08.
- 2.05 L'Agenzia si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell'Albo, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data adeguata informazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, <http://www.mtm.torino.it>, sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti - “Beni e Servizi”, “Albo fornitori””.


Eliminato: 2

Eliminato: “Agenzia”,

Eliminato: e

Eliminato: Concorsi”,


Articolo 3. PUBBLICITÀ

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 4 di 10

- 3.01 L'Avviso circa l'istituzione dell'Albo, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.
- 3.02 L'Avviso sarà pubblicato, con le medesime modalità, nel mese di gennaio di ogni anno.
- 3.03 L'Avviso, la presente Normativa e le eventuali variazioni sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.
- 3.04 L'Agenzia si riserva di pubblicizzare l'istituzione dell'Albo con qualunque altro mezzo, anche tramite comunicazione diretta.

Articolo 4. REQUISITI DI ISCRIZIONE

- 4.01 Potranno iscriversi all'Albo i seguenti operatori economici:
- imprenditori individuali, anche artigiani;
 - società commerciali;
 - società cooperative;
 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i;
 - consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
 - consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
 - operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del Codice stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di cui all'art. 47, comma 1 del Codice.
- 4.02 Ciascuno degli operatori economici invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti.
- 4.03 Ai fini dell'iscrizione all'Albo, e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, relativa alle categorie e classi merceologiche per le quali si chiede l'inserimento nell'Albo;
 - c) abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività relative alle categorie e classi prescelte;

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 5 di 10

- d) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 38, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
- e) adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 4.04 Nell'ipotesi di cui al punto 4.02, i requisiti che precedono dovranno essere posseduti anche da ciascuno degli operatori economici associandi o consorziandi ovvero associati o consorziati.

Articolo 5. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

- 5.01 L'albo fornitori è "aperto" per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione.
- 5.02 Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione all'Albo, per una o più categorie e classi, compilando e presentando apposito modulo di iscrizione, redatto in bollo sulla base del modello predisposto dall'Agenzia, reperibile sul sito internet www.mtm.torino.it.
- 5.03 L'istanza di iscrizione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere spedita, con tutta la documentazione allegata, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it.
- La richiesta d'iscrizione comporta la piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui alla presente Normativa.
- 5.04 Le domande di iscrizione saranno soggette alla valutazione del Responsabile del procedimento che ne valuta la completezza e la correttezza della documentazione inviata nonché la presenza di una o più cause ostative all'iscrizione.
- 5.05 L'esito della valutazione verrà comunicato all'operatore economico:
- a) in caso di esito positivo, l'operatore richiedente è iscritto all'Albo Fornitori; l'elenco degli operatori iscritti è disponibile sul sito internet dell'Agenzia; la pubblicazione dell'elenco equivale alla comunicazione d'iscrizione; per ciascun operatore iscritto sono indicate esclusivamente ragione sociale/denominazione, sede legale, data d'inserimento e data di scadenza;
- b) in caso di esito negativo, l'operatore economico ha 30 gg. di tempo dal ricevimento della comunicazione per integrare l'eventuale informazione mancante o errata. Qualora non ottemperi alla richiesta di integrazione (anche solo parzialmente) la richiesta d'iscrizione risulterà respinta definitivamente. L'operatore economico può richiedere, a proprie spese, la restituzione della documentazione inviata, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione, trascorsi i quali l'Agenzia provvederà alla distruzione della documentazione ricevuta.
- 5.06 L'Albo fornitori viene aggiornato con cadenza almeno trimestrale.

Eliminato: (All. 1)

Eliminato: La

Eliminato: richiesta

Eliminato:

Eliminato: essere inserita in un plico chiuso, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "RICHESTA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI". Il plico dovrà pervenire presso:

¶
Agenzia per la Mobilità
Metropolitana
Servizio Giuridico, Contratti e Personale
Via Belfiore, 23/c
10125 – Torino ¶

Il plico potrà essere consegnato sia a mano sia a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. ¶

Eliminato: '

Eliminato: è subordinata

Eliminato: al

Eliminato: per iscritto, anche mediante fax o posta elettronica certificata (qualora l'operatore economico abbia comunicato l'indirizzo PEC)

Eliminato: ;

Eliminato: ha diritto all'iscrizione


Eliminato: .

Eliminato: L'elenco

Eliminato: .

Eliminato: Per

Eliminato: in base alle istanze pervenute; per il periodo intercorrente tra l'attivazione, fino al 31 dicembre 2009, l'aggiornamento avviene almeno una volta; successivamente si provvederà all'aggiornamento

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 6 di 10


- 5.07 Ciascun operatore economico è tenuto - pena la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'Articolo 8- ad aggiornare tempestivamente la propria candidatura a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali è iscritto all'Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
- 5.08 L'aggiornamento dell'iscrizione sarà essere effettuato con le stesse modalità descritte per la procedura d iscrizione facendo pervenire all'Agenzia il Modulo Albo Fornitori opportunamente compilato con le medesime modalità di cui al precedente punto 5.02. La comunicazione di aggiornamento non costituisce nuova istanza d'iscrizione e pertanto non dovrà essere regolarizzata con il bollo.
- 5.09 Il Responsabile del procedimento valuterà l'iscrizione d'ufficio degli operatori economici, che possono essere considerati fornitori abituali dell'Agenzia o che hanno con la stessa un contratto di fornitura di beni o servizi attivo al momento della prima istituzione dell'Albo.

Articolo 6. VERIFICA DICHIARAZIONI

- 6.01 L'Agenzia effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui al punto 4.03, la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'Articolo 8 e non potrà partecipare alle procedure di cui Articolo 1, in forma associata a norma del punto 4.02, né sarà preso in considerazione nell'ipotesi di cui al successivo punto 7.03.
- 6.02 In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario.
- 6.03 L'eventuale esito negativo delle verifiche di cui al presente articolo determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al comma 1, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Articolo 7. CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO

- 7.01 L'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di cui al punto 1.02, nonché del soggetto cui affidare direttamente il servizio o la fornitura, verrà effettuata in modo da garantire la necessaria coerenza tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa degli operatori - risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo- e l'entità e la tipologia del servizio o della fornitura oggetto di affidamento.

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 7 di 10


- 7.02 A tal fine, per ciascuna classe, gli operatori sono invitati indicare le maggiori commesse ottenute (o concluse) negli ultimi tre anni precedenti all'istanza d'iscrizione. L'indicazione non è obbligatoria ma consente all'Agenzia di verificare, qualora ve ne fosse la necessità, che l'operatore economico sia già stato in grado di eseguire contratti di valore almeno pari al valore che sarà posto a base della gara per l'acquisizione di beni o servizi afferenti alla specifica classe per cui chiede l'iscrizione.
- 7.03 La mancata indicazione delle maggiori commesse consente comunque all'operatore iscritto la partecipazione a procedure di valore sino ad € 20.000,00.
- 7.04 Se il numero degli iscritti nella categoria merceologica interessata e ritenuti idonei dall'Agenzia fosse superiore al numero minimo prescritto per le procedure di cui al punto 1.02, l'Agenzia si riserva di individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare.
- 7.05 Nel caso in cui, invece, il predetto numero fosse insufficiente nonché nel caso di forniture o servizi di particolare natura che richiedano un elevato livello di specializzazione, l'Agenzia potrà integrare l'elenco degli operatori da invitare con altri soggetti, anche se non iscritti all'Albo, purché ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali ovvero individuati tramite indagini di mercato.
- 7.06 Al termine del servizio o della fornitura verranno compilate dalle strutture fruitrici le schede di valutazione qualitativa sulle prestazioni ricevute. Di tale valutazione l'Agenzia terrà conto nelle successive scelte degli operatori da consultare.

Articolo 8. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 8.01 La cancellazione dall'Albo è disposta ~~previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al punto 8.02, nei seguenti casi:~~
- a) carenza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo;
 - b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui al punto 5.07;
 - ~~c) grave negligenza o malafede nei confronti dell'Agenzia, nell'esecuzione del contratto;~~
 - ~~d) qualora l'operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle schede di cui al punto 7.06;~~
 - ~~e) qualora l'operatore economico, non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui punto 1.02, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta.~~

Eliminato: d'ufficio

Eliminato: <#>mancata conferma di iscrizione della propria candidatura nei termini di cui al punto 9.03;¶

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 8 di 10


- 8.02 Nei casi previsti nel comma precedente, l'Agenzia comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
- 8.03 L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.
- 8.04 L'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Agenzia, fino al termine del procedimento stesso.
- 8.05 L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da entrambe le categorie dell'Albo e per tutte le classi per le quali l'operatore economico era stato iscritto.
- 8.06 Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dall'Agenzia il nulla osta per una nuova iscrizione.
- 8.07 La cancellazione potrà, inoltre, intervenire su iniziativa dell'interessato, che potrà inoltrare richiesta per iscritto con le modalità di cui 5.02 ovvero anche a mezzo fax o PEC.

Articolo 9. VALIDITÀ

- 9.01 L'Albo è attivo dalla data di pubblicazione del relativo Avviso sul sito dell'Agenzia.
- 9.02 L'iscrizione dell'operatore economico all'Albo ha una validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco aggiornato degli operatori economici iscritti all'Albo secondo tempi e modi di cui al precedente punto 5.06.
- 9.03 Almeno 60 giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, gli operatori economici possono richiedere la conferma dell'iscrizione all'Albo presentando apposita istanza di rinnovo. La mancata richiesta comporterà l'automatica cancellazione allo scadere di validità del termine.
- 9.04 L'istanza di aggiornamento dell'operatore economico a classi categorie/classi diverse da quelle per le quali è stato inserito nell'Albo dei fornitori non comporta l'estensione del periodo di validità di cui al precedente punto 9.02.

Articolo 10. RESPONSABILITÀ

- 10.01 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della struttura deputata alla gestione dell'Albo.

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 9 di 10

10.02 Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all'“Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale – Servizio Giuridico, Contratti e Personale – tramite fax al numero 011.3025200 oppure inviate per posta elettronica a: servizio.giuridico@mtm.torino.it.

10.03 Sarà fornita risposta tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dall'operatore economico in sede di iscrizione.

Articolo 11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

11.01 Nell'ambito delle procedure di iscrizione all'Albo fornitori e delle procedure di cui all'art. 1.02 della presente Normativa gli operatori economici si impegnano a:


- a) non offrire, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- b) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- c) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- d) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le proprie imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a € 100.000,00;
- e) autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali dell'Agenzia;
- f) indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Agenzia;

Articolo 12. TRATTAMENTO DEI DATI

12.01 Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

12.02 Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

12.03 Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003:

	Gestione Albo Fornitori	VERS. 1.01
	NORMATIVA ALBO FORNITORI	Pag. 10 di 10

1. Il trattamento dei dati forniti è finalizzato allo svolgimento delle procedure di formazione dell'Albo dei fornitori ai fini previsti dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo, informatico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la non iscrizione all'Albo dei fornitori.
4. I dati potranno essere comunicati agli enti competenti al fine di provvedere alle verifiche previste dal D.P.R. 445/2000;
5. Il titolare del trattamento è: Agenzia per la Mobilità Metropolitana eRegionale, via Belfiore, 23/C – 10125 Torino, il Responsabile del trattamento è l'ing. Cesare Paonessa.
6. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.